

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
tel. · fax 0321.824.230
tel. 0321.829.903

CIRCOLARE DEL 10/01/2008

1 PREMESSA

La L. 24.12.2007 n. 244 costituisce la legge Finanziaria per il 2008, entrata in vigore l'1.1.2008.

2 NOVITA' IN MATERIA DI IRPEF

2.1 ESENZIONE PER I TITOLARI DI SOLI REDDITI FONDIARI FINO A 500,00 EURO

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati, per un importo non superiore a 500,00 euro:

- l'IRPEF non è dovuta;
- si è esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Decorrenza

La suddetta disposizione si applica retroattivamente dall'anno 2007.

2.2 NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONI D'IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO E PER TIPOLOGIE REDDITUALI

In relazione alle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia e tipologie reddituali (es. lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, ecc.), viene stabilito che:

- al fine di determinare l'ammontare delle detrazioni spettanti, il reddito complessivo del contribuente deve essere assunto al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;
- i contribuenti con almeno quattro figli a carico hanno diritto ad un'ulteriore detrazione d'imposta di 1.200,00 euro (da suddividere al 50% tra i genitori non separati), non parametrata al reddito complessivo; in caso di incapacità dell'IRPEF lorda, la parte non usufruita sarà rimborsata;
- i soggetti che percepiscono assegni dal coniuge separato o divorziato, come stabilito dall'autorità giudiziaria (esclusi quelli relativi al mantenimento dei figli), hanno diritto ad una detrazione d'imposta di importo superiore a quello precedentemente previsto, ma sempre parametrata al reddito complessivo.

Decorrenza

Le suddette novità si applicano retroattivamente dall'anno 2007.

2.3 PROROGA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Anche nel 2008 sarà possibile devolvere il 5 per mille dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 2007:

- a sostegno delle:
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
 - associazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di attività delle ONLUS (es. assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela delle opere d'arte e dell'ambiente, ecc.);
 - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
- per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- per il finanziamento della ricerca sanitaria.

3 NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ONERI

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 tel. · fax 0321.824.230
 tel. 0321.829.903

3.1 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

E' stata prorogata, in relazione alle spese sostenute nel triennio 2008-2010, la detrazione IRPEF del 36% delle spese relative a taluni interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali.

L'agevolazione compete a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

3.2 RIAPERTURA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% SULL'ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE

E' stata riaperta la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, con interventi di restauro o risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.

La detrazione compete a condizione che:

- l'atto notarile di acquisto sia stipulato entro il 30.6.2011;
- l'intervento di recupero sia effettuato (dall'avvio al termine) nel corso del triennio 2008-2010.

Anche il diritto a tale agevolazione è subordinato alla separata indicazione in fattura del costo della manodopera.

3.3 PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF/IRES DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Sono state prorogate, per il triennio 2008-2010, le detrazioni IRPEF/IRES del 55% delle spese sostenute per determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (es. sostituzione di infissi e caldaie, installazione di pannelli solari).

Le detrazioni vengono estese anche alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente con un altro:

- che contempli la posa di una caldaia non a condensazione (per il solo biennio 2008-2009 e fino a disponibilità di fondi);
- ovvero basato sulla tecnologia geotermica.

Viene soppresso l'obbligo di acquisire la certificazione (qualificazione) energetica per gli interventi di:

- sostituzione delle finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Per il triennio 2008-2010, la detrazione può essere suddivisa, a scelta del contribuente, tra un minimo di tre ed un massimo di dieci quote annuali di pari importo. La scelta, una volta operata, non può più essere mutata.

Anche le detrazioni IRPEF/IRES del 55% competono a condizione che in fattura venga indicato distintamente il costo della manodopera.

3.4 NUOVE DETRAZIONI IRPEF PER I CONDUTTORI DI ABITAZIONI PRINCIPALI

La legge Finanziaria 2008 introduce:

- una detrazione IRPEF in favore dei contribuenti che conducono in locazione l'abitazione principale con un contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 ("4 + 4", "3 + 2"; ecc.); l'ammontare massimo della detrazione, a seconda del reddito complessivo del conduttore, è compreso tra 150,00 e 300,00 euro;
- una detrazione IRPEF di ammontare più elevato, limitatamente ai primi tre anni, in favore dei contribuenti di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che conducano in locazione l'abitazione principale; la detrazione, compete, per un ammontare massimo di 991,60 euro, solo se il conduttore consegue un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro, né con altre detrazioni IRPEF disposte in favore del conduttore in relazione all'abitazione principale locata. Il contribuente (conduttore) ha diritto di scegliere quella più favorevole.

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 tel. · fax 0321.824.230
 tel. 0321.829.903

3.5 DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SUGLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

In relazione agli interessi passivi pagati ogni anno per il mutuo contratto per acquistare l'abitazione principale, viene innalzato da 3.615,20 a 4.000,00 euro il limite massimo sul quale calcolare la detrazione IRPEF del 19% (la detrazione massima è quindi pari a 760,00 euro).

3.6 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DELLE SPESE PER GLI ASILI NIDO

E' stata prorogata anche per il periodo d'imposta 2007 la detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo dell'onere fino a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi (la detrazione massima per ogni figlio è quindi pari a 120,08 euro).

Tale detrazione potrà quindi essere usufruita nelle prossime dichiarazioni dei redditi (modello 730/2008 o UNICO 2008 Persone fisiche).

3.7 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 20% PER LA SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI

E' stata prorogata, per il triennio 2008-2010, la detrazione IRPEF/IRES del 20% in relazione alle spese documentate sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è pari a 1.000,00 euro per ogni apparecchio (la detrazione massima è quindi pari a 200,00 euro).

3.8 NUOVA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER L'ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

E' stata introdotta una detrazione IRPEF del 19% delle spese, sostenute nel 2008, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (es. figli).

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è di 250,00 euro (la detrazione massima è quindi pari a 47,50 euro).

3.9 NUOVA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER L'ATTIVITA' DI AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI DOCENTI

E' stata introdotta una detrazione IRPEF del 19%:

- a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale;
- in relazione alle spese documentate, sostenute nel 2008 ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è di 500,00 euro (la detrazione massima è quindi pari a 95,00 euro).

4 RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

Sono stati riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d'impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati) dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima.

A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2008.

4.1 REDAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

Per effettuare la rideterminazione del costo d'acquisto occorre, entro il 30.6.2008, far redigere da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o ragioniere) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto).

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione.

4.2 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

La rideterminazione comporta il versamento, entro il 30.6.2008, dell'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero valore di perizia:

- del 4%, per le partecipazioni "qualificate" e per i terreni;
- ovvero del 2%, per le partecipazioni "non qualificate".

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza al 30.6.2008, al 30.6.2009 e al 30.6.2010.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%, a decorrere dall'1.7.2008.

5 NOVITA' IN MATERIA DI IVA

5.1 SANZIONI ACCESSORIE PER LE VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDIANTE SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE

E' stata modificata la disciplina delle sanzioni accessorie riguardanti le violazioni dell'obbligo di certificazione delle operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.

In particolare, è stato previsto che:

- sono quattro (e non più tre) le distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale che, ai fini della sospensione della licenza o dell'autorizzazione, devono essere contestate nel corso di un quinquennio;
- le violazioni in oggetto devono essere compiute in giorni diversi;
- l'esecuzione della sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, è assicurata esclusivamente mediante apposizione del sigillo dell'organo procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato. E' stata, quindi, soppressa la possibilità di ricorrere, a tal fine, ad ogni altro mezzo idoneo ad indicare il vincolo imposto ai fini fiscali.

5.2 PROROGA DELL'ALiquOTA IVA RIDOTTA SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE

Viene prorogato, con riferimento alle prestazioni di servizi fatturate dall'1.1.2008 al 31.12.2010, il regime di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

L'agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente da quanto avviene per l'agevolazione IRPEF del 36% e l'agevolazione IRPEF/IRES del 55%).

5.3 DETRAZIONE IVA PER I PEDAGGI AUTOSTRADALI

E' stata eliminata l'indetraibilità dell'IVA sulle prestazioni di transito stradale.

Con effetto retroattivo, dal 28.6.2007, l'IVA sui pedaggi autostradali è, pertanto, detraibile nella stessa misura prevista per i mezzi di trasporto. La detraibilità è consigliabile solo qualora dai documenti comprovanti il costo risulti il numero di targa del mezzo di trasporto.

5.4 SOLIDARIETA' PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

Per le compravendite immobiliari soggette ad IVA, stipulate a decorrere dall'1.1.2008, qualora il corrispettivo indicato nell'atto di compravendita immobiliare e in fattura sia diverso da quello effettivo, il

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista - Revisore Legale - Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista - Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista - Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

cessionario, ancorché non soggetto passivo IVA (es. privato consumatore), sarà responsabile in solido con il cedente per:

- l'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivamente dovuto e quello dichiarato;
- le relative sanzioni.

Per sgravarsi di tale responsabilità, il cessionario non soggetto passivo IVA potrà regolarizzare la violazione versando, entro 60 giorni dalla stipula dell'atto, la maggiore imposta dovuta.

6 NOVITA' IN MATERIA DI IMMOBILI

6.1 NOVITA' IN MATERIA DI ICI

Tra le principali novità in materia di ICI, si segnalano:

- l'introduzione di una nuova detrazione per l'abitazione principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di 200,00 euro; la nuova detrazione si aggiunge a quella già vigente, il cui ammontare è deliberato di anno in anno dal Comune;
- l'assimilazione all'abitazione principale, in capo al coniuge separato o divorziato non assegnatario, della casa coniugale assegnata all'altro coniuge (tale assimilazione opera solo a determinate condizioni);

6.2 IMPOSTA DI REGISTRO ALL'1% PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI RICADENTI IN PIANI PARTICOLAREGGIATI

Viene modificato il regime di imposizione indiretta applicabile ai trasferimenti, realizzati fuori campo IVA o in esenzione da IVA, aventi ad oggetto beni immobili (fabbricati e terreni) ricadenti in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, comunque denominati.

In tali ipotesi, in base alle nuove disposizioni, si applicherà un prelievo complessivo del 5%, articolato nel modo seguente:

- imposta di registro: 1%;
- imposta ipotecaria: 3%;
- imposta catastale: 1%.

Per l'applicazione del nuovo regime agevolato, occorre che l'intervento edificatorio cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto di trasferimento.

7 ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Di seguito si segnalano le altre principali novità in materia di accertamento e riscossione contenute nella Finanziaria 2008.

7.1 DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

La stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici non deve più avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma entro i successivi tre mesi.

Pertanto, ad esempio, in relazione al periodo d'imposta 1.1.2007-31.12.2007:

- la dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2008) deve essere presentata entro il 31.7.2008;
- la stampa dei registri contabili deve avvenire entro il 31.10.2008.

Coincidenza con il termine per la predisposizione dell'inventario

Il nuovo termine per la trascrizione delle scritture contabili sui registri cartacei viene a coincidere con quello già previsto per la predisposizione dell'inventario.

7.2 RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AUTOMATICA E DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

Viene introdotta la possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito delle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni (c.d. "avvisi bonari"), prima che sia emessa la cartella di pagamento.

In particolare, tali somme possono essere versate in un massimo di:

- sei rate trimestrali di pari importo, se superiori a 2.000,00 euro;

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

- otto rate trimestrali di pari importo, se superiori a 5.000,00 euro;
- venti rate trimestrali di pari importo, se superiori a 50.000,00 euro.

7.3 DILAZIONE DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Vengono modificate le modalità della dilazione del versamento delle somme iscritte a ruolo.

In conseguenza delle modifiche apportate, nel caso in cui il contribuente si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la somma iscritta a ruolo sia:

- non superiore a 50.000,00 euro, è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute in un massimo di 48 rate mensili; è stata eliminata la possibilità, per il contribuente, di chiedere, in alternativa all'immediata rateizzazione, una sospensione annuale della riscossione, preliminare alla dilazione del pagamento;
- superiore a 50.000,00 euro, la dilazione, sempre in un massimo di 48 rate mensili, può essere concessa solo a condizione che sia prestata idonea garanzia attraverso fideiussione o ipoteca su beni immobili.

-----ooOoo-----

Si rammenta inoltre che:

- dal 01/01/2008 entra in vigore il nuovo regime agevolato (cd. "dei contribuenti minimi") per chi consegue un volume di affari non superiore ad € 30.000,00; gli interessati sono già stati contattati da questo Studio per valutare la sua adozione;
- sono state pubblicate le nuove tariffe ACI per i rimborsi chilometrici a favore di amministratori in funzione dei km. che prevedono di percorrere nell'anno 2008. Le tabelle sono a disposizione sul sito internet www.aci.it (area: Servizi on line – costi chilometrici);
- entro il 29/02/2008 dovrà essere predisposto ed inviato telematicamente il modello di comunicazione annuale dati IVA (art. 9, D.P.R. 7.12.2001, n. 435); il 29/04/2008 scade il termine per l'invio telematico dell'elenco clienti/fornitori; mentre l'invio telematico dei corrispettivi è stato rinviato a data da stabilirsi. Pertanto i Sigg. Clienti che aggiornano la contabilità in proprio sono invitati ad inviare a questo Studio i dati riepilogativi IVA tempestivamente.
- lo Studio è soggetto autorizzato CAAF per l'elaborazione dei modelli 730.

Lo Studio resta a completa disposizione per fornire ulteriori informazioni al riguardo.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 10 gennaio 2008